NOTA A SENTENZA: LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ NEL REATO DI OLTRAGGIO (SENT. CORTE COST. N. 186/2026)

Quadro normativo e genesi delle questioni di legittimità costituzionale

La sentenza n. 186 del 2026 della Corte Costituzionale, deliberata il 5 ottobre 2026 e depositata il 5 novembre 2026, si inserisce in un cruciale snodo dogmatico e pratico del diritto penale post-riforma. La pronuncia affronta il complesso bilanciamento tra l'istituto deflattivo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall'art. 131-*bis* del codice penale e la tutela prioritaria accordata dall'ordinamento al buon andamento, all'onore e al prestigio della pubblica amministrazione e dei suoi agenti. Il fulcro del sindacato di costituzionalità ha riguardato l'art. 131-*bis*, terzo comma, c.p., nella parte in cui **preclude espressamente la declaratoria di non punibilità per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-*bis* c.p.) allorché il fatto sia commesso ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni**.

L'origine del vaglio incidentale deriva dalla convergenza di tre distinti provvedimenti di rimessione, sollevati rispettivamente dal Tribunale ordinario di Ancona, dal Tribunale ordinario di Brescia e dalla Corte d'Appello di Firenze. I giudici del merito hanno ravvisato una presunta frattura nella coerenza sistematica della norma incriminatrice, evidenziando un'ipotetica irragionevolezza sanzionatoria e una disallineata valutazione del disvalore astratto della fattispecie riscritta dalla Legge n. 94 del 2009.

Nel dettaglio, le tre vicende processuali sottoposte al vaglio dei giudici *a quo* evidenziano contesti ed elementi fattuali idonei, nella prospettiva dei rimettenti, a disvelare una ridotta offensività in concreto:

- **Imputato A.S. (Tribunale di Ancona, ord. 38/2026):** Tratto a giudizio ex art. 341-*bis* c.p. poiché, nel corso di un controllo sul rispetto delle prescrizioni anti-COVID 2019 svolto a bordo di un treno, aveva rivolto espressioni ingiuriose a un sottufficiale della Guardia di Finanza intendo a contestargli la sanzione per il mancato uso della mascherina protettiva, alla presenza di altri passeggeri nello scompartimento. Il giudice *a quo* ha evidenziato come l'imputato, persona ultrasettantenne, priva di fissa dimora e bisognosa di assistenza sociale, avesse agito sostenuto da mero dolo d'impeto, tranquillizzandosi prontamente ed inviando, pochi giorni dopo, una lettera di scuse autografa al pubblico ufficiale, pur a fronte di un singolo precedente per reato della stessa indole.
- **Imputato S.B. (Tribunale di Brescia, ord. 45/2026):** Imputato di oltraggio per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un militare dell'Arma dei Carabinieri all'interno di un supermercato. L'azione si era svolta in presenza di alcuni clienti, mentre i militari stavano fermando un conoscente dell'imputato resosi responsabile del furto di alcuni articoli. Il rimettente ha sottolineato la modesta portata offensiva delle frasi, la spinta motivazionale ascrivibile a dolo d'impeto, il limitato numero di astanti e l'assenza di precedenti penali specifici a carico di S.B.
- **Imputato G.P. (Corte d'Appello di Firenze, ord. 57/2026):** Oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pistoia per applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. L'imputato aveva proferito ingiurie contro due agenti della Polizia di Stato intervenuti per identificarlo a seguito di un diverbio presso una fermata dell'autobus sulla pubblica

via, in presenza di diversi astanti. Pur avendo il giudice di primo grado riconosciuto la tenuità in forza delle scuse espresse post factum dall'imputato agli agenti, il PM ha appellato richiamando il tenore letterale del divieto contenuto nell'art. 131-*bis*, terzo comma, c.p.

Organo Giudicante	Fattispecie Concreta e Contesto Spaziale	Parametri Costituzionali Evocati
Tribunale di Ancona (ord. 38/2026)	Insulti a un sottufficiale della Guardia di Finanza durante un controllo anti-COVID a bordo di un treno.	Art. 3 Cost. (ragionevolezza e uguaglianza) e Art. 27, co. 3 Cost. (finalità rieducativa della pena).
Tribunale di Brescia (ord. 45/2026)	Frasi ingiuriose a un Carabiniere durante un fermo per furto all'interno di un supermercato.	Art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza).
Corte d'Appello di Firenze (ord. 57/2026)	Espressioni offensive a due agenti di Polizia intervenuti per una lite alla fermata dell'autobus.	Art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza).

La convergenza delle ordinanze rimettenti poggiava su un'estensione ermeneutica del recente precedente della Consulta di cui alla Sentenza n. 172 del 2025, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 131-*bis*, terzo comma, c.p. nella parte in cui escludeva la tenuità per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), introducendo così il nucleo della censura di irragionevolezza e disparità di trattamento sanzionatorio.

La comparazione con i *tertia comparationis* e la dogmatica delle pene

Il nucleo essenziale delle doglianze avanzate dai giudici di merito si fonda su un classico scrutinio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost., interconnesso con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Nell'architettura del diritto penale sostantivo, l'istituto della particolare tenuità del fatto risponde a una logica di proporzionalità e sussidiarietà dell'intervento punitivo: **laddove l'offesa sia esigua e il comportamento non abituale, l'applicazione indefettibile della sanzione criminale concretizza una sofferenza non necessaria, priva di efficacia rieducativa per il condannato**.

Per sostenere la sussistenza della violazione, i giudici *a quo* hanno valorizzato l'approccio sistemico espresso dalla Sentenza n. 172/2025. Con tale pronunzia, l'esimente dell'art. 131-*bis* c.p. era stata resa applicabile alle fattispecie di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e all'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale), pur se commesse a danno di agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria. La motivazione della Sentenza n. 172/2025 sanzionava la palese irragionevolezza della preclusione della tenuità per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. a fronte della sua piena operatività per la figura criminosa prevista dall'art. 338 c.p. (violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).

I rimettenti hanno teorizzato la presenza di una rigida scala ascendente di gravità (*climax*) tracciata dal legislatore codicistico nell'ambito dei delitti volti a perturbare l'attività pubblica. Secondo tale ricostruzione, alla base del sistema si collegherebbe l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-*bis* c.p.), privo di elementi di violenza fisica o coartazione morale; a un livello intermedio si collocavano i reati di violenza, minaccia e resistenza (artt. 336 e 337

c.p.); al vertice si poneva il delitto di cui all'art. 338 c.p., posto a tutela delle istituzioni collegiali. Il Tribunale di Ancona ha fatto specifica leva sull'art. 338 c.p. quale *tertium comparationis* privilegiato proprio in ragione della sua forbice edittale (punito nel minimo con pena non superiore a due anni), evidenziando l'illogicità di un sistema che ammette la tenuità per chi minaccia un Corpo politico o un organo collegiale ma la nega a chi formula una semplice espressione ingiuriosa contro il singolo agente.

Seguendo questa costruzione dogmatica, la scelta di mantenere incatenato il reato di oltraggio all'esclusione rigida del terzo comma dell'art. 131-*bis* c.p. appariva ai giudici di merito manifestamente arbitraria. Sul piano dell'art. 27, terzo comma, Cost., le ordinanze deducevano che l'impossibilità di accedere alla declaratoria di non punibilità per il fatto di oltraggio minasse la percezione di "giustizia" della pena. Un ordinamento che consenta all'autore di una violenza o minaccia al pubblico ufficiale di beneficiare della causa di non punibilità, negandola invece a chi ponga in essere una mera lesione verbale dell'onore, genera un'evidente distorsione percettiva nel reo, frustrando in nuce l'efficacia del percorso di reinserimento sociale.

Tuttavia, la premessa teorica dei giudici di merito, fondata sulla presunta omogeneità strutturale del delitto di oltraggio rispetto ai *tertia comparationis* indicati, è stata confutata dalla Corte Costituzionale, che ha ribaltato l'impostazione ricostruttiva attraverso un rigoroso vaglio dogmatico sui beni giuridici e sulle modalità di lesione.

Il vaglio di costituzionalità: la non omogeneità strutturale e lesiva dei reati

Con la sentenza n. 186/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità sollevate. Nel ribadire il proprio consolidato orientamento, la Consulta ha ricordato che il sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative relative al perimetro applicativo delle cause di non punibilità è rigorosamente circoscritto: la discrezionalità del legislatore in materia sanzionatoria può essere censurata in sede di controllo di costituzionalità unicamente in presenza di un'*irragionevolezza manifesta* (principio riaffermato anche nella Sentenza n. 30 del 2021).

Il presupposto inderogabile per l'operatività del sindacato ex art. 3 Cost. mediante la comparazione tra norme incriminatrici è l'**omogeneità delle casistiche poste a confronto**. Qualora i *tertia comparationis* difettino di omogeneità dogmatica e lesiva rispetto alla norma censurata, il giudizio comparativo risulta astrattamente improponibile (giurisprudenza costante richiamata al punto 7.1 del *Considerato in diritto*: sentenze n. 90/2025, n. 120/2023, n. 156/2020, n. 282/2010, n. 161/2009).

Nell'esaminare il rapporto tra l'art. 341-*bis* c.p. e gli artt. 336, 337 e 338 c.p., la Consulta ha dimostrato come l'asserita omogeneità sia soltanto apparente, sussistendo profonde diversità concettuali e di struttura:

- **Oggetto della tutela e bene giuridico proteggibile:** sebbene tutte le norme siano inserite nel Titolo II del Libro II del codice penale, l'art. 341-*bis* c.p. tutela in via diretta e specifica l'**onore e il prestigio del funzionario e dell'amministrazione** che egli rappresenta. Diversamente, gli artt. 336, 337 e 338 c.p. mirano a salvaguardare prioritariamente la **libertà morale, l'incolumità fisica e la libertà di azione** del pubblico ufficiale. Con riferimento specifico all'art. 338 c.p., la tutela è rivolta alla libertà di determinazione delle autorità pubbliche costituite in **collegio** (ove il singolo

rileva solo in quanto proiezione dell'organo collegiale, come precisato nel punto 6.1 del *Considerato in diritto*).

- **Elementi costitutivi della condotta tipica:** i reati di violenza, minaccia e resistenza (artt. 336, 337 e 338 c.p.) sono caratterizzati dall'impiego di una coartazione della volontà altrui mediante violenza fisica o prospettazione di un male ingiusto dipendente dall'agente. Tali elementi coattivi o fisicamente aggressivi sono del tutto estranei alla struttura del delitto di oltraggio (art. 341-*bis* c.p.), la cui condotta si esaurisce in manifestazioni di carattere puramente espressivo e ingiurioso.
- **Natura dell'offesa e principio di offensività (Reato di evento vs. Reati di pericolo):** sotto il profilo della dogmatica del danno e del principio di offensività, i *tertia comparationis* (artt. 336, 337 e 338 c.p.) si configurano come **reati di pericolo**. Essi si consumano istantaneamente non appena si crea il rischio di paralisi o coartazione dell'azione amministrativa, a prescindere dal fatto che il fine perturbatore sia stato effettivamente raggiunto. In tali figure criminose, l'anticipazione della tutela penale alla mera messa in pericolo della libertà di azione del funzionario rende dogmaticamente compatibile l'operatività dell'art. 131-*bis* c.p. nei casi in cui l'offesa sia concretamente minima. Al contrario, l'oltraggio a pubblico ufficiale è strutturato come un **reato di evento lesivo**: l'incriminazione richiede la produzione effettiva di un danno concreto all'immagine e al prestigio dell'istituzione rappresentata dal funzionario, verificatosi nella percezione dei consociati presenti.

Per una sintetica schematizzazione dei fattori differenziali definiti dalla Corte si veda il seguente prospetto analitico:

- **Oltraggio a P.U. (Art. 341-bis c.p.):**
  - *Bene giuridico:* onore e prestigio dell'amministrazione e del funzionario.
  - *Elementi della condotta:* espressioni offensive/ingiuriose (assenza di violenza o coartazione).
  - *Natura dell'offesa:* reato di evento lesivo (richiede la concreta verificazione del danno al prestigio).
- **Violenza, Minaccia e Resistenza a P.U. (Artt. 336, 337, 338 c.p.):**
  - *Bene giuridico:* libertà morale, incolumità fisica, libertà di determinazione dell'organo/funzionario.
  - *Elementi della condotta:* coartazione della volontà altrui, minaccia di male ingiusto, violenza.
  - *Natura dell'offesa:* reati di pericolo (consumati indipendentemente dal raggiungimento del fine perturbatore).

L'eterogeneità dogmatica dimostrata cancella la premessa di una progressione omogenea tra le fattispecie e introduce il fattore differenziale decisivo valorizzato dalla Corte: la dimensione sociale e spaziale della pubblicità dell'offesa.

La dimensione sociale del danno: la pubblicità dell'offesa e i rimedi alternativi

Per comprendere la piena legittimità della scelta legislativa, la Consulta ha esaminato la specifica modalità espressiva della norma incriminatrice dell'oltraggio a pubblico ufficiale, reintrodotta nell'ordinamento dall'art. 1, comma 8, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 166 del 2024) e dalla costante interpretazione della Corte di Cassazione (Sez. V Penale, sentenza n. 15367/2014), l'art. 341-*bis* c.p. **punisce la condotta lesiva soltanto quando essa**

trascenda il rapporto individuale tra agente e vittima. Il reato si perfeziona esclusivamente ove l'offesa sia arrecata:

1. **Nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del proprio ufficio (*contestualità temporale e funzionale*);**
2. **In un ambito spaziale qualificato come *luogo pubblico o aperto al pubblico*;**
3. **In presenza di *più persone* (requisito della pubblicità dell'offesa).**

La riforma del 2009 ha deliberatamente espunto dall'area del penale tutte le condotte offensive rese in un contesto riservato o meramente bilaterale. La punibilità è stata circoscritta alle sole ipotesi in cui la lesione si propaghi all'esterno e venga percepita da un contesto soggettivo allargato.

Ne deriva che la *ratio* della scelta del legislatore di escludere l'art. 131-*bis* c.p. risiede nel **peculiare disvalore sociale** del pregiudizio arrecato. L'offesa percepita dalla collettività o da più astanti non danneggia soltanto la persona fisica del funzionario, ma determina un'immediata **perdita di credibilità e dell'immagine dell'amministrazione pubblica**. La lesione del buon andamento e del prestigio delle istituzioni avvenuta in pubblico costituisce la tutela di un *bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione* discrezionale da parte del legislatore (Sentenza n. 30 del 2021).

A bilanciamento di un assetto sanzionatorio così rigoroso, la Corte sottolinea come l'ordinamento penale non lasci l'imputato di oltraggio privo di strumenti di tutela o di flessibilità sanzionatoria. Il legislatore ha infatti predisposto un **meccanismo riparatorio estintivo speciale**, disciplinato dall'art. 341-*bis*, quarto comma, c.p.

Tale causa speciale di estinzione del reato stabilisce che l'illecito penale si estingua qualora l'imputato, **tassativamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado** (ovvero prima dell'inizio del giudizio nelle forme dei riti speciali), provveda alla riparazione integrale del danno mediante contestuale risarcimento economico in favore sia della persona offesa (il pubblico ufficiale), sia dell'ente di appartenenza della medesima. **L'assenza dell'esimente generale dell'art. 131-*bis* c.p. risulta pertanto adeguatamente controbilanciata da un rimedio normativo ad hoc, fondato sulle restituzioni e sul ristoro effettivo del danno all'immagine istituzionale.**

L'affermazione della legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, c.p. nella parte riferita all'oltraggio proietta immediate conseguenze operative sulla prassi difensiva e processualpenalistica.

Guida operativa e ricadute pratiche per la difesa penale

Alla luce della Sentenza n. 186/2026 della Corte Costituzionale, si consolida in modo definitivo l'orientamento che preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei procedimenti relativi al reato di oltraggio a pubblico ufficiale *ex* art. 341-*bis* c.p. (se commesso ai danni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria).

Di seguito si sintetizzano le direttive strategiche che la difesa penale deve adottare nella gestione dei procedimenti per tale fattispecie:

1. **Verifica rigorosa del requisito della pubblicità ed eccezione di atipicità penale:** posta l'inapplicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., la prima linea difensiva deve concentrarsi sulla verifica rigorosa degli elementi costitutivi della tipicità dell'art. 341-*bis* c.p. Occorre accertare se la condotta sia avvenuta in *luogo pubblico o aperto al pubblico* e alla *presenza di più persone*. Qualora l'offesa sia rimasta confinata a una dimensione bilaterale o riservata (ad esempio all'interno di un'autovettura di servizio o in un ufficio non accessibile al pubblico), il fatto è **penalmente atipico per difetto di un elemento costitutivo**. A seguito della depenalizzazione dell'ingiuria (D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), l'insulto privato al pubblico ufficiale costituisce mero *illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile*. Pertanto, il difensore non dovrà richiedere il proscioglimento per tenuità, bensì sollecitare l'assoluzione con formula piena *ex* art. 530 c.p.p. **"perché il fatto non sussiste"** ovvero **"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"**.
2. **Attivazione tempestiva della causa speciale di estinzione (art. 341-bis, comma 4, c.p.):** per i fatti dotati di tipicità penale, la via maestra per azzerare le conseguenze sanzionatorie è l'attivazione tempestiva delle condotte riparatorie previste dall'art. 341-*bis*, quarto comma, c.p. La difesa deve adoperarsi **tassativamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado** (o prima dell'accesso ai riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento) per:
    - formulare un'offerta risarcitoria e procedere al versamento in favore della persona fisica del pubblico ufficiale (*persona offesa*);
    - formulare ed eseguire un parallelo risarcimento o versamento a titolo di ristoro del danno all'immagine in favore dell'Amministrazione di appartenenza del funzionario (*ente di appartenenza*, ad es. Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri o Ente Locale);
    - depositare tempestivamente le quietanze di avvenuto saldo ad entrambi i soggetti per richiedere al giudice la declaratoria di estinzione del reato.
3. **Gestione della difesa nei casi di concorso di reati o riqualificazione:** nei contesti di contestazione cumulativa (*concorso formale o materiale di reati*) o di condotte promiscue, l'avvocato penalista deve scindere la strategia processuale. Qualora all'imputato siano contestati sia l'oltraggio (art. 341-*bis* c.p.) sia i delitti di violenza, minaccia o resistenza a P.U. (artt. 336 e 337 c.p.), la difesa potrà richiedere l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. **limitatamente ai capi relativi agli artt. 336 e 337 c.p.** (sfruttando il varco aperto dalla Sentenza n. 172/2025), dovendo al contempo perseguire la strada della riparazione risarcitoria *ex* art. 341-*bis*, comma 4, c.p. per estinguere la distinta e autonoma imputazione di oltraggio.

Con la Sentenza n. 186/2026, la Corte Costituzionale ha dunque tracciato un netto confine dogmatico: la lesione dell'immagine istituzionale arrecata in pubblico possiede uno specifico disvalore sociale, la cui sottrazione alla particolare tenuità risponde a una scelta discrezionale del legislatore non affetta da irragionevolezza, riaffermando la singolarità strutturale dell'oltraggio a pubblico ufficiale nel sistema penale codicistico.

Giovanni Paris